



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 83 del 6 Giugno 2019

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il seguente Comunicato Ufficiale pubblicato dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A inerente la rettifica del numeratore e del denominatore dell'indicatore di Patrimonializzazione.

COMUNICATO UFFICIALE n. 132/A inerente: abbreviazione termini procedurali Giustizia Sportiva relativi alle semifinali e alla finale dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B, Serie C 2018/2019 (Emilia Romagna 10/23 Giugno 2019) e alla Fase Finale a 6 squadre Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore 2018/2019 (Emilia Romagna, 24/28 Giugno 2019)

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A inerente le modifiche degli artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinquies*, 63 e 103 *bis* delle N.O.I.F..

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A inerente la versione 1/2019 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 5 giugno 2019.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dal S.G.S.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 138/SGS relativo alle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e/o Puro Settore - stagione sportiva 2018/2019.

COMUNICATI UFFICIALI NN. 134/SGS - 136/SGS e 137/SGS relativi alle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Under 17 e Under 15 di Calcio a 5 - stagione sportiva 2018/2019.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEO PROVINCIALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. STALETTI di Staletti (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato **"1° Torneo Andrea Giangrazi "**, riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo martedì 11 giugno 2019, presso il campo comunale di Staletti.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

5. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE FEDERALE CALABRIA

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 6 GIUGNO 2019**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 129/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 16 maggio 2019;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 128/A del 24 maggio 2019;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 26/A del 18 dicembre 2018;
- ravvisata la necessità di rideterminare le rettifiche agli aggregati dell'indicatore di Patrimonializzazione per la stagione sportiva corrente e per le ulteriori due successive;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di rettificare il numeratore ed il denominatore dell'indicatore di Patrimonializzazione (P/A) con le seguenti modalità:

- stagione sportiva 2018/2019: dal numeratore sarà dedotto 1/3 del valore delle immobilizzazioni immateriali, diverse dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, dai costi sostenuti per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi ricevuti in concessione pluriennale da terzi e dai costi sostenuti per i lavori in corso ai fini della costruzione di impianti sportivi di proprietà; al denominatore dovranno essere considerate, nella misura di 2/3, anche le immobilizzazioni immateriali come sopra definite;
- stagione sportiva 2019/2020: dal numeratore saranno dedotti 2/3 del valore delle immobilizzazioni immateriali, diverse dai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, dai costi sostenuti per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di impianti sportivi ricevuti in concessione pluriennale da terzi e dai costi sostenuti per i lavori in corso ai fini della costruzione di impianti sportivi di proprietà; al denominatore dovranno essere considerate, nella misura di 1/3, anche le immobilizzazioni immateriali come sopra definite;
- stagione sportiva 2020/2021: il calcolo dell'indicatore di Patrimonializzazione sarà effettuato secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 132/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE SEMIFINALI E ALLA FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI UNDER 17, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A e B, SERIE C 2018/2019 (EMILIA ROMAGNA, 10/23 GIUGNO 2019) E ALLA FASE FINALE A 6 SQUADRE UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI E PURO SETTORE 2018/2019 (EMILIA ROMAGNA, 24/28 GIUGNO 2019)

Il Presidente Federale

Preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativi alle gare di semifinali e finali dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B, Serie C 2018/2019 (Emilia Romagna, 10/23 giugno 2019) e alla fase finale a 6 squadre under 17 e under 15 dilettanti e Puro Settore 2018/2019 (Emilia Romagna, 24/28 giugno 2019);

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno stesso della disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un'ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato immediatamente dopo;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, se concernenti il risultato della gara, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 09.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 11.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 135/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinquies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F.
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 39, 40, 40 *quater*, 40 *quinquies*, 63, e 103 *bis* delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 39 Il tesseramento dei calciatori 1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega.	Art. 39 Il tesseramento dei calciatori 1. I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estera. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega. L'utilizzo del calciatore in ambito professionistico è consentito dal giorno successivo al rilascio del visto di esecutività della lega competente e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio

4. L'utilizzo del calciatore prima della scadenza del termine o della data del visto di esecutività è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave a termini del Codice di Giustizia Sportiva. 5. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento.	della stessa. L'utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa. 4. In caso di trasferimento del calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Calcio Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso la Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempreché l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale. L'utilizzo del calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento. 5. L'utilizzo del calciatore prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva.
Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori 1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.	Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori 1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore rilasciato da parte della Società cui il richiedente era vincolato all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più

2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori per qualsiasi società. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.

3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.

3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.

4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più

richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto. 6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti. 7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. 7.bis. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO	richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto. 6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti. 7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalle Leghe professionistiche possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale. 7.bis. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO
---	---

11. ABROGATO 11 bis ABROGATO 12. I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.	11. ABROGATO 11 bis ABROGATO 12. I calciatori residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. 13. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.
Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità. 1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c)	Art. 40 quater Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche 1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Calcio Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: 1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità. 1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di

dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana

residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva, per le calciatrici cittadine di Paese aderente alla UE/EEE, la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti dall'art. 94 quinquies. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di **calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE** di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana

residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero senza l'assenso della società, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di

residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. **Per le calciatrici della Divisione Calcio Femminile detto obbligo sussiste nella ipotesi in cui si siano trasferite all'estero senza il consenso della società originaria.**

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

3. I calciatori/calciatrici **cittadini di paese non aderente all'UE/EEE**, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di **dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati** e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici **cittadini di paese aderente all'UE/EEE**, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Calcio Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera,

residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

Art. 40 quinquies

Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di

il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

Art. 40 quinquies

Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti-Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) **di un solo calciatore cittadino di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di una sola calciatrice cittadina di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile** che siano stati tesserati per società appartenenti a federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) copia del permesso di soggiorno o documento equipollente che

residenza in Italia o attestazione di dimora presso enti all'uopo autorizzati; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità;

2) di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

2. I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento; c) certificato di residenza in Italia o attestazione di **dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati**; d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia; e) documento di identità;

2) di un numero illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato: a) certificato internazionale di trasferimento; b) certificato di residenza in Italia; c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia; d) documento di identità.

2. I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento e documento di identità.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori **cittadini di paese aderente all'UE/EEE e di calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE** di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

4. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C..

5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, **il certificato di residenza in Italia se cittadini appartenenti alla UE/EEE** e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento, **il certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti privati all'uopo autorizzati.**

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma **sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Il vincolo dei calciatori/calciatrici cittadini/e di paese non aderente all'UE/EEE in possesso di un permesso di soggiorno con scadenza limitata avrà validità fino al termine della stagione sportiva per cui si è richiesto il tesseramento. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater e dall'art. 94 ter delle N.O.I.F., detti calciatori possono essere trasferiti o svincolati nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale.**

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i

	termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.
Art. 63 Direzione delle gare ufficiali 1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società. 1 bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari. 2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione. 3. Un calciatore che svolga le funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare come calciatore (tale disposizione non si applica per l'attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico), fatta salva anche diversa disposizione da parte della Lega, Divisione, Comitato o Settore	Art. 63 Direzione delle gare ufficiali 1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati - debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri. Soltanto per le gare delle categorie giovanili "esordienti" e "pulcini" possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società. 1 bis. L'arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari. 2. Quando non sia prevista la designazione di assistenti dell'arbitro ufficiali, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente dell'arbitro è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione. 3. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di

competente, mentre un calciatore già partecipante alla gara può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente. 4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico. 5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.	parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente. 4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente organo tecnico. 5. Qualora nel corso di una gara un assistente di parte venisse allontanato dal recinto di gioco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il dirigente accompagnatore ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.
Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo 1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti.	Art. 103 bis Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo 1. Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e dei "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione, a pena di nullità, dell'apposito modulo, da depositare, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale, presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione e comunque non oltre il termine previsto dal Consiglio Federale. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente e le clausole relative ad obbligo di riscatto, opzione e controopzione eventualmente inserite nell'originario trasferimento o cessione di contratto temporanea sono risolte di diritto. Salvo espresso patto contrario tra le Società interessate, i premi e/o indennizzi inseriti nell'originario accordo di trasferimento temporaneo vengono considerati come non apposti. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare

	dell'attività ufficiale immediatamente successive.
2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.	2. Le società potranno convenire, al momento della risoluzione consensuale, il pagamento di un corrispettivo sia in favore della cedente sia in favore della cessionaria inserendolo nel predetto modulo.
3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di recesso.	3. Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" e nelle cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti, le due società possono prevedere il recesso anticipato da parte della società cedente, previo pagamento di un corrispettivo in favore della società cessionaria. La clausola relativa al diritto di recesso deve, a pena di nullità, essere sottoscritta dal calciatore con espressa dichiarazione di accettazione di ogni conseguenza derivante dall'esercizio del diritto di recesso.
4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.	4. Le risoluzioni consensuali e l'eventuale esercizio del diritto di recesso di cui ai punti 2 e 3 che precedono possono avvenire soltanto nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
5. La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che	5. La risoluzione consensuale è altresì consentita per i trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra società dilettantistiche. Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni, il Dipartimento Interregionale, i Comitati Regionali e Provinciali competenti, le Delegazioni Provinciali e Distrettuali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che

definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito soltanto a favore di società professionistica.	definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi. Tale ulteriore e successivo trasferimento per il "giovane dilettante", rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito sia a favore di società professionistica sia a favore di società dilettantistica.
---	---

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 136/A

In allegato si pubblica la versione 1/2019 delle Norme Sportive Antidoping in vigore dal 5 giugno 2019, così come pubblicate sul sito istituzionale NADOITALIA www.nadoitalia.it

PUBBLICATO IN ROMA 5 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2018 – 2019

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 138/S.G.S. del 03 giugno 2019

• COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ •

- a) Si pregano i Comitati Regionali L.N.D. di voler inoltrare urgentemente il presente Comunicato alle Società di competenza.
- b) Le variazioni al programma gare di domenica 09 giugno 2019, saranno pubblicate con apposito Comunicato Ufficiale nella giornata di venerdì 07 giugno 2019. Le richieste di variazioni potranno essere richieste, previo accordo tra le Società, tramite fax al numero 06 25496357 o per posta elettronica all'indirizzo agonistica.sgs@figc.it
- c) Nella Fase Eliminatória e Finale degli Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore, i calciatori incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. Al termine della Fase Eliminatória, le ammonizioni che, in base al computo, non comportino la squalifica, divengono inefficaci.
Le squalifiche comminate a carico di tesserati nelle Fasi Regionali e non ancora estinte, dovranno essere scontate nelle Fasi Nazionali.
- d) Si ricorda che il posticipo dell'orario per le gare dell'ultima giornata della Fase Eliminatória, sarà consentito solo nel caso che la gara in questione non abbia interessi di classifica. Sarà sempre consentito, invece, l'anticipo del giorno e/o dell'orario.
- e) **Per tutte le gare della Fase Eliminatória e Finale Under 17 e Under 15, saranno designate le terne arbitrali.**
Pronto A.I.A.: Emilio Ostinelli 335 5231278.

UNDER 17 DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultati gare del 02/06/2019 – 02ª giornata Fase Eliminatória Nazionale

GIRONE A

SASSARI CALCIO LATTE DOLCE (SS)	OLGINATESE (LC)	4 - 6
RIPOSA	CHISOLA (TO)	

GIRONE B

LANA SPORTVEREIN (BZ)	TRENTO S.C.S.D. (TN)	1 - 1
DONATELLO (UD)	GIORGIONE CALCIO 2000 (TV)	2 - 3

GIRONE C

COLORNO (PR)	S.MICHELE C.VIRTUS (FI)	0 - 3
RIPOSA	SAVONA (SV)	

GIRONE D

GIOVANE ANCONA CALCIO (AN)	NUOVA TOR TRE TESTE (ROMA)	1 - 3
RIPOSA	FOLIGNO CALCIO (PG)	

GIRONE E

SPORT VILLAGE (NA)	S.S. PIETRO E PAOLO (CB)	4 - 2
FABRIZIO MICCOLI (LE)	S.NICOLÒ NOTARESCO (TE)	1 - 2

GIRONE F

VIRTUS AVIGLIANO (PZ)	TAVERNA (CS)	0 - 1
RIPOSA	CALCIO SICILIA (PA)	

GIRONE A	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
OLGINATESE (LC)	3	1	1	0	0	6	4	+2
CHISOLA (TO)	3	1	1	0	0	1	0	+1
SASSARI C. LATTE DOLCE (SS)	0	2	0	0	2	4	7	-3

GIRONE B	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
GIORGIONE CALCIO 2000 (TV)	6	2	2	0	0	9	2	+7
DONATELLO (UD)	3	2	1	0	1	4	3	+1
LANA SPORTVEREIN (BZ)	1	2	0	1	1	1	3	-2
TRENTO S.C.S.D. (TN)	1	2	0	1	1	1	7	-6

GIRONE C	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
SAVONA (SV)	3	1	1	0	0	2	0	+2
S.MICHELE C.VIRTUS (FI)	3	2	1	0	1	3	2	+1
COLORNO (PR)	0	1	0	0	1	0	3	-3

GIRONE D	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
NUOVA TOR TRE TESTE (ROMA)	3	1	1	0	0	3	1	+2
FOLIGNO CALCIO (PG)	3	1	1	0	0	3	1	+2
GIOVANE ANCONA CALCIO (AN)	0	2	0	0	2	2	6	-4

GIRONE E	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
SPORT VILLAGE (NA)	6	2	2	0	0	6	3	+3
S.NICOLÒ NOTARESCO (TE)	6	2	2	0	0	3	1	+2
FABRIZIO MICCOLI (LE)	0	2	0	0	2	2	4	-2
S.S. PIETRO E PAOLO (CB)	0	2	0	0	2	2	5	-3

GIRONE F	PUNTI	GIOcate	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO SICILIA (PA)	3	1	1	0	0	2	0	+2
TAVERNA (CS)	3	2	1	0	1	1	2	-1
VIRTUS AVIGLIANO (PZ)	0	1	0	0	1	0	1	-1

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 03/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 02/06/2019

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE

MANCINO ANTONIO

(OLGINATESE)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE

PERZI ANDREA
SUMMA VITANTONIO

(OLGINATESE)
(VIRTUS AVIGLIANO)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

VITERBO SIMONE (FABRIZIO MICCOLI)
MASSAROTTI DOMENICO (S.NICOLÒ NOTARESCO SRL)

MASI LORENZO (S.MICHELE C.VIRTUS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

DABRE ADOULE RAHYFOU (COLORNO)
SEMOLA RUBEN (FABRIZIO MICCOLI)
PREKNICAJ KRISTIAN (GIORGIONE CALCIO 2000)
MALATESTA DIEGO (GIOVANE ANCONA CALCIO)
GIORI VALERIO (NUOVA TOR TRE TESTE)
BRIVIO DAVIDE (OLGINATESE)
PREVITERA GIOVANNI (S.MICHELE C.VIRTUS)

BUONGIORNO FEDERICO (FABRIZIO MICCOLI)
NAVARRA TOMMASO (GIORGIONE CALCIO 2000)
AGOSTINELLI DAVIDE (GIOVANE ANCONA CALCIO)
OUADID ISSAM (LANA SPORTVEREIN)
STAMPETE SIMONE (NUOVA TOR TRE TESTE)
MOLTENI ALBERTO (OLGINATESE)
FERRI SIMONE (S.NICOLÒ NOTARESCO SRL)

UNDER 15 DILETTANTI E PURO SETTORE

Risultati gare del 02/06/2019 – 02ª giornata Fase Eliminatória Nazionale

GIRONE A

VIS NOVA GIUSSANO (MB) POL. FERRINI (CA) 2 - 0
RIPOSA SPARTA NOVARA (NO)

GIRONE B

LIVENTINA (TV) DONATELLO (UD) 0 - 0
ARCO 1895 (TN) VIRTUS BOLZANO (BZ) 1 - 1

GIRONE C

VADO (SV) CASTELVETRO (MO) 4 - 0
RIPOSA TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)

GIRONE D

URBETEVERE (ROMA) MONTEMILONE POLLENZA (MC) 2 - 0
RIPOSA ANGELANA 1930 (PG)

GIRONE E

RIVER CHIETI 65 (CH) NICK CALCIO BARI (BA) 0 - 0 disputata il 01/06/2019
MATER DEI (NA) ACLI CB E CAMPOPIETRA (CB) 3 - 2

GIRONE F

VIRTUS AVIGLIANO (PZ) REAL COSENZA (CS) 2 - 2
RIPOSA CALCIO SICILIA (PA)

GIRONE A	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VIS NOVA GIUSSANO (MB)	3	1	1	0	0	2	0	+2
SPARTA NOVARA (NO)	1	1	0	1	0	2	2	0
POL. FERRINI (CA)	1	2	0	1	1	2	4	-2

GIRONE B	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
DONATELLO (UD)	4	2	1	1	0	1	0	+1
ARCO 1895 (TN)	2	2	0	2	0	2	2	0
LIVENTINA (TV)	2	2	0	2	0	1	1	0
VIRTUS BOLZANO (BZ)	1	2	0	1	1	1	2	-1

GIRONE C	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
VADO (SV)	3	1	1	0	0	4	0	+4
TAU CALCIO ALTOPASCIO (LU)	3	1	1	0	0	1	0	+1
CASTELVETRO (MO)	0	2	0	0	2	0	5	-5

GIRONE D	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
ANGELANA 1930 (PG)	3	1	1	0	0	3	1	+2
URBETEVERE (ROMA)	3	1	1	0	0	2	0	+2
MONTEMILONE POLLENZA (MC)	0	2	0	0	2	1	5	-4

GIRONE E	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
MATER DEI (NA)	6	2	2	0	0	5	2	+3
NICK CALCIO BARI (BA)	4	2	1	1	0	1	0	+1
RIVER CHIETI 65 (CH)	1	2	0	1	1	0	2	-2
ACLI CB E CAMPOPIETRA (CB)	0	2	0	0	2	2	4	-2

GIRONE F	PUNTI	GIOCA TE	VINTE	NULLE	PERSE	RF	RS	DIFF.
CALCIO SICILIA (PA)	3	1	1	0	0	1	0	+1
REAL COSENZA (CS)	1	1	0	1	0	2	2	0
VIRTUS AVIGLIANO (PZ)	1	2	0	1	1	2	3	-1

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 03/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARA DEL 01/06/2019

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

MORISCO FRANCESCO (NICK CALCIO BARI)
SANTUCCIONE STEFANO (RIVER CHIETI 65)

COSTANTINI IVAN (RIVER CHIETI 65)

GARE DEL 02/06/2019

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE

IULIANO GERFOGLIO

(REAL COSENZA)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

DEL PRETE ALBERTO (FERRINI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

IZZO GIUSEPPE (ACLI CB E CAMPODIPIETRA)
SEQUINO DOMENICO (MATERDEI)
GEMELLI OMAR (VIRTUS BOLZANO)

RUTA ALESSIO (MATERDEI)
MANGLI ABDULLA (VIRTUS AVIGLIANO)

PUBBLICATO IN ROMA IL 03 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2018 – 2019

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 134/S.G.S. del 31/05/2019

FINALI NAZIONALI UNDER 17 CALCIO A 5

Risultati gare del 31/05/2019 – Quarti di Finale

GARA Q1

VIRTUS ANIENE 3z 1983 (ROMA) AQUILE MOLFETTA (BA) 7 - 1

GARA Q2

ORIONE AVEZZANO (AQ) X MARTIRI (FE) 5 - 6 dopo i tiri di rigore

GARA Q3

CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR) 7 - 4

GARA Q4

FENICE VENEZIAMESTRE (VE) FUTSAL FUORIGROTTA (NA) 4 - 5

IN GRASSETTO LE SOCIETÀ VINCENTI

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 31/05/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 31/05/2019

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (1 INFR)

DE GIOIA SIMONE (AQUILE MOLFETTA)
DIOGUARDI DANIEL (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)
MORGATO GABRIEL SHIGA (FUTSAL FUORIGROTTA)
IANNINI GIULIO (ORIONE AVEZZANO C5)
SGAMMOTTA ALESSANDRO (ORIONE AVEZZANO C5)
ROMANINI LUCA (X MARTIRI)

DE PINTO LUIGI (AQUILE MOLFETTA)
PATRIZIO SIMONE (FENICE VENEZIAMESTRE)
BONVENTRE ALESSANDRO (MARITIME FUTSAL AUGUSTA)
ONNEMBO YARI (ORIONE AVEZZANO C5)
FORTI FEDERICO (X MARTIRI)

FENICE VENEZIAMESTRE (VE) SEGATO (RC) 3-2

SAN MARTINO CALCIO 511 (CB) CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) 3-2

S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA) **ATLETICO GUBBIO (PG)** 6-7 dopo i tiri di rigore

ITRIA (BR) BOLOGNA (BO) 1 - 14

IN GRASSETTO LE SOCIETÀ VINCENTI

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 31/05/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 31/05/2019

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

€ 200,00 ITRIA FOOTBALL CLUB

Per il comportamento di propri sostenitori che, nel corso della gara e anche dopo la sua conclusione, insultavano l'Arbitro.

€ 150,00 S.S. LAZIO CALCIO A 5

Per il comportamento di un proprio sostenitore che durante il primo tempo insultava e minacciava l'Arbitro.

A CARICO DI DIRIGENTI

AMMONIZIONE

CONTI ANTONIO

(S.S. LAZIO CALCIO A 5)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GIANGREGORIO MICHELE

(S.S. LAZIO CALCIO A 5)

Per aver colpito con un calcio in faccia un avversario che si trovava a terra, senza provocare conseguenze.

QUIRINO ROCCO

(SEGATO)

Espulso per fallo di reazione, al termine della gara rientrava sul terreno di giuoco, senza autorizzazione, e con fare aggressivo cercava lo scontro con gli avversari.

NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

ALUNNO GIOVANNI (ATLETICO GUBBIO)

FRONDIZI FEDERICO (ATLETICO GUBBIO)

NATICCHI MICHELE (ATLETICO GUBBIO)

VERGES CARRANO GUSTAVO (ATLETICO GUBBIO)

COCCIMIGLIO ANDREA (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)

FINOTTI LEONARDO (FENICE VENEZIAMESTRE)

YAGHOUBIAN SAMUELE (FENICE VENEZIAMESTRE)

TAGLIENTE DAVIDE (ITRIA FOOTBALL CLUB)

GUERINI ALESSIO (S.S. LAZIO CALCIO A 5)

LAROCCA MATTEO (SAN MARTINO CALCIO 511)

PISCITELLI BRUNO (SAN MARTINO CALCIO 511)

CIMINO GABRIELE (SEGATO)

COSTANTINO GIUSEPPE (SEGATO)

Finali Nazionali Under 17 Calcio a Cinque 2018/2019
 Fase Finale a 8 – Forlì/Cesena 31 maggio/02 giugno 2019

DATA	ORARIO	CAMPO	GARA	GIRONE	SQUADRE	
VENERDÌ – 31.05.19	10.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	01	Q1	A – VIRTUS ANIENE 3z 1983 (ROMA)	B – AQUILE MOLFETTA (BA) 7-1
	12.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	02	Q2	C – ORIONE AVEZZANO (AQ)	D – X MARTIRI (FE) 5-6 dtr
QUARTI DI FINALE	15.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	03	Q3	E – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)	F – MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR) 7-4
	17.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	04	Q4	G – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	H – FUTSAL FUORIGROTTA (NA) 4-5
SABATO – 01.06.19	10.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	05	S1	PERDENTE Q1 – AQUILE MOLFETTA (BA)	PERDENTE Q2 – ORIONE AVEZZANO (AQ)
	12.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	06	S2	PERDENTE Q3 – MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR)	PERDENTE Q4 – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)
SEMIFINALI	15.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	07	S3	VINCENTE Q1 – VIRTUS ANIENE 3z 1983 (ROMA)	VINCENTE Q2 – X MARTIRI (FE)
	17.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	08	S4	VINCENTE Q3 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)	VINCENTE Q4 – FUTSAL FUORIGROTTA (NA)
DOMENICA – 02.06.19	10.00	MINI PALAZZETTO – CESENA	09	F 7°/8°	PERDENTE S1	PERDENTE S2
	12.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	10	F 5°/6°	VINCENTE S1	VINCENTE S2
FINALI	17.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	11	F 3°/4°	PERDENTE S3	PERDENTE S4
	13.30	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	12	F 1°/2°	VINCENTE S3	VINCENTE S4

Per ragioni di carattere logistico si indicano, in grassetto e corsivo, le variazioni di orario.

Finali Nazionali Under 15 Calcio a Cinque 2018/2019
Fase Finale a 8 – Forlì/Cesena 31 maggio/02 giugno 2019

DATA	ORARIO	CAMPO	GARA	GIRONE	SQUADRE	
VENERDÌ – 31.05.19	10.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	01	Q1	A – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	B – SEGATO (RC) 3-2
	12.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	02	Q3	E – SAN MARTINO CALCIO 511 (CB)	F – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) 3-2
QUARTI DI FINALE	15.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	03	Q2	C – S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA)	D – ATLETICO GUBBIO (PG) 6-7 dtr
	17.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	04	Q4	G – ITRIA (BR)	H – BOLOGNA (BO) 1-14
SABATO – 01.06.19	10.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	05	S1	PERDENTE Q1 – SEGATO (RC)	PERDENTE Q2 – S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA)
	12.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	06	S2	PERDENTE Q3 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)	PERDENTE Q4 – ITRIA (BR)
SEMIFINALI	15.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	07	S3	VINCENTE Q1 – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	VINCENTE Q2 – ATLETICO GUBBIO (PG)
	17.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	08	S4	VINCENTE Q3 – SAN MARTINO CALCIO 511 (CB)	VINCENTE Q4 – BOLOGNA (BO)
DOMENICA – 02.06.19	09.30	PALAZZETTO CARISPORT – CESENA	09	F 7°/8°	PERDENTE S1	PERDENTE S2
	10.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	10	F 5°/6°	VINCENTE S1	VINCENTE S2
FINALI	15.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	11	F 3°/4°	PERDENTE S3	PERDENTE S4
	11.30	PALAZZETTO CARISPORT – CESENA	12	F 1°/2°	VINCENTE S3	VINCENTE S4

Per ragioni di carattere logistico si indicano, in grassetto e corsivo, le variazioni di orario.

PUBBLICATO IN CASTROCARO (FC) IL 31 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2018 – 2019

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 136/S.G.S. del 01/06/2019

FINALI NAZIONALI UNDER 17 CALCIO A 5

Risultati gare del 01/06/2019 – Semifinali

GARA S1

AQUILE MOLFETTA (BA) ORIONE AVEZZANO (AQ) 3 - 2

GARA S2

MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR) FENICE VENEZIAMESTRE (VE) 1 - 4

GARA S3

VIRTUS ANIENE 3Z 1983 (ROMA) X MARTIRI (FE) 3 - 2

GARA S4

CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) FUTSAL FUORIGROTTA (NA) 1 - 11

IN GRASSETTO LE SOCIETÀ VINCENTI

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 01/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 01/06/2019

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE

ANDRIANI GIUSEPPE MARCO (AQUILE MOLFETTA)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

ROMANINI LUCA (X MARTIRI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

CASTRIOTTA ANTONIO (AQUILE MOLFETTA)
PALUMBO GIUSEPPE (FUTSAL FUORIGROTTA)
BUSSI SIMONE (ORIONE AVEZZANO C5)
VALENZI GIANLUCA (VIRTUS ANIENE 3Z 1983)
PUNZETTI ALESSANDRO (X MARTIRI)

PATRONE ANDREA MIRCO (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)
VARRIALE MARCO (FUTSAL FUORIGROTTA)
DE ANGELIS MARCO (VIRTUS ANIENE 3Z 1983)
KOMAROV ARSENIY (X MARTIRI)

FINALI NAZIONALI UNDER 15 CALCIO A 5

Risultati gare del 01/06/2019 – Semifinali

GARA S1

SEGATO (RC) S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA) 6 - 1

GARA S2

CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) ITRIA (BR) 8 - 7 dopo i tiri di rigore

GARA S3

FENICE VENEZIAMESTRE (VE) ATLETICO GUBBIO (PG) 1 - 2

GARA S4

SAN MARTINO CALCIO 511 (CB) BOLOGNA (BO) 2 - 8

IN GRASSETTO LE SOCIETÀ VINCENTI

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 01/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 01/06/2019

A CARICO DI DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DEL C.G.S. FINO AL 15/06/2019
A CONTI ANTONIO (S.S. LAZIO CALCIO A 5)

Dopo essere stato richiamato dall'Arbitro per proteste, pronunciava nei suoi confronti una frase ingiuriosa.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

FRONDIZI FEDERICO (ATLETICO GUBBIO)

COSTANTINO GIUSEPPE (SEGATO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

GIACOMETTI SAMUEL (ATLETICO GUBBIO)

IMPERATO ANTHONY (BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.)

PEROLA RICCARDO (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)

BELLU GIACOMO (FENICE VENEZIAMESTRE)

ORIGGI MATTEO (FENICE VENEZIAMESTRE)

GIANFRATE ALESSIO (ITRIA FOOTBALL CLUB)

CONTI ALESSANDRO (S.S. LAZIO CALCIO A 5)

ANGHELONE MATTEO (SEGATO)

Finali Nazionali Under 17 Calcio a Cinque 2018/2019
Fase Finale a 8 – Forlì/Cesena 31 maggio/02 giugno 2019

DATA	ORARIO	CAMPO	GARA	GIRONE	SQUADRE	
VENERDÌ – 31.05.19	10.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	01	Q1	A – VIRTUS ANIENE 3z 1983 (ROMA)	B – AQUILE MOLFETTA (BA) 7-1
	12.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	02	Q2	C – ORIONE AVEZZANO (AQ)	D – X MARTIRI (FE) 5-6 dtr
QUARTI DI FINALE	15.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	03	Q3	E – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)	F – MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR) 7-4
	17.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	04	Q4	G – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	H – FUTSAL FUORIGROTTA (NA) 4-5
SABATO – 01.06.19	10.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	05	S1	PERDENTE Q1 – AQUILE MOLFETTA (BA)	PERDENTE Q2 – ORIONE AVEZZANO (AQ) 3-2
	12.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	06	S2	PERDENTE Q3 – MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR)	PERDENTE Q4 – FENICE VENEZIAMESTRE (VE) 1-4
SEMIFINALI	15.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	07	S3	VINCENTE Q1 – VIRTUS ANIENE 3z 1983 (ROMA)	VINCENTE Q2 – X MARTIRI (FE) 3-2
	17.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	08	S4	VINCENTE Q3 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)	VINCENTE Q4 – FUTSAL FUORIGROTTA (NA) 1-11
DOMENICA – 02.06.19	10.00	MINI PALAZZETTO – CESENA (via Fausto Coppi, 55)	09	F 7°/8°	PERDENTE S1 – ORIONE AVEZZANO (AQ)	PERDENTE S2 – MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR)
	12.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	10	F 5°/6°	VINCENTE S1 – AQUILE MOLFETTA (BA)	VINCENTE S2 – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)
FINALI	17.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	11	F 3°/4°	PERDENTE S3 – X MARTIRI (FE)	PERDENTE S4 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)
	13.30	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	12	F 1°/2°	VINCENTE S3 – VIRTUS ANIENE 3z 1983 (ROMA)	VINCENTE S4 – FUTSAL FUORIGROTTA (NA)

Per ragioni di carattere logistico si indicano, in grassetto e corsivo, le variazioni di orario.

Finali Nazionali Under 15 Calcio a Cinque 2018/2019
Fase Finale a 8 – Forlì/Cesena 31 maggio/02 giugno 2019

DATA	ORARIO	CAMPO	GARA	GIRONE	SQUADRE	
VENERDÌ – 31.05.19	10.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	01	Q1	A – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	B – SEGATO (RC) 3-2
	12.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	02	Q3	E – SAN MARTINO CALCIO 511 (CB)	F – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) 3-2
QUARTI DI FINALE	15.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	03	Q2	C – S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA)	D – ATLETICO GUBBIO (PG) 6-7 dtr
	17.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	04	Q4	G – ITRIA (BR)	H – BOLOGNA (BO) 1-14
SABATO – 01.06.19	10.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	05	S1	PERDENTE Q1 – SEGATO (RC)	PERDENTE Q2 – S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA) 6-1
	12.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	06	S2	PERDENTE Q3 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)	PERDENTE Q4 – ITRIA (BR) 8-7 dtr
SEMIFINALI	15.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	07	S3	VINCENTE Q1 – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	VINCENTE Q2 – ATLETICO GUBBIO (PG) 1-2
	17.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	08	S4	VINCENTE Q3 – SAN MARTINO CALCIO 511 (CB)	VINCENTE Q4 – BOLOGNA (BO) 2-8
DOMENICA – 02.06.19	09.30	PALAZZETTO CARISPORT – CESENA	09	F 7°/8°	PERDENTE S1 – S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA)	PERDENTE S2 – ITRIA (BR)
	10.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	10	F 5°/6°	VINCENTE S1 – SEGATO (RC)	VINCENTE S2 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)
FINALI	15.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	11	F 3°/4°	PERDENTE S3 – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	PERDENTE S4 – SAN MARTINO CALCIO 511 (CB)
	11.30	PALAZZETTO CARISPORT – CESENA	12	F 1°/2°	VINCENTE S3 – ATLETICO GUBBIO (PG)	VINCENTE S4 – BOLOGNA (BO)

Per ragioni di carattere logistico si indicano, in grassetto e corsivo, le variazioni di orario.

PUBBLICATO IN CASTROCARO (FC) IL 01 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2018 – 2019

www.campionatigiovanili.it

COMUNICATO UFFICIALE N° 137/S.G.S. del 02/06/2019

FINALI NAZIONALI UNDER 17 CALCIO A 5

Risultati gare del 02/06/2019 – Finali

FINALE 7°/8° POSTO

ORIONE AVEZZANO (AQ) MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR) 3 - 6

FINALE 5°/6° POSTO

AQUILE MOLFETTA (BA) FENICE VENEZIAMESTRE (VE) 0 - 6

FINALE 3°/4° POSTO

X MARTIRI (FE) CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) 11 - 5

FINALE 1°/2° POSTO

VIRTUS ANIENE 3Z 1983 (ROMA) FUTSAL FUORIGROTTA (NA) 1 - 0

IN GRASSETTO LE SOCIETÀ VINCENTI

GRADUATORIA FINALE	
1° POSTO	 VIRTUS ANIENE 3Z 1983 (ROMA)
2° POSTO	FUTSAL FUORIGROTTA (NA)
3° POSTO	X MARTIRI (FE)
4° POSTO	CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)
5° POSTO	FENICE VENEZIAMESTRE (VE)
6° POSTO	AQUILE MOLFETTA (BA)
7° POSTO	MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR)
8° POSTO	ORIONE AVEZZANO (AQ)

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 02/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 02/06/2019

A CARICO DI DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 DEL C.G.S. FINO AL 02/07/2019
A MURZILLI GIUSEPPE (ORIONE AVEZZANO C5)

Per aver proferito frasi offensive e minacciose nei confronti dell'Arbitro.

AMMONIZIONE

METTA LUIGI

(AQUILE MOLFETTA)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE

VIANELLO ALESSANDRO
ZACCARDI LUCIANO

(FENICE VENEZIAMESTRE)
(VIRTUS ANIENE 3Z 1983)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE AD ANDRIANI GIUSEPPE MARCO (AQUILE MOLFETTA)

Per frasi ingiuriose nei confronti dell'Arbitro.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SPERA LORENZO

(ORIONE AVEZZANO C5)

Per frase ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro.

PAVINATO DAVIDE

(X MARTIRI)

Per aver colpito un avversario con un pugno al volto senza provocare conseguenze.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CASTRIOTTA ANTONIO
DE PINTO LUIGI
DIOGUARDI DANIEL
NAPOLITANO GIORGIO

(AQUILE MOLFETTA)
(AQUILE MOLFETTA)
(CA DE RISSI SAN GOTTARDO)
(CA DE RISSI SAN GOTTARDO)

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

PATRONE ANDREA MIRCO (CA DE RISSI SAN GOTTARDO)
BONVENTRE ALESSANDRO (MARITIME FUTSAL AUGUSTA)
PUNZETTI ALESSANDRO (X MARTIRI)

PATRIZIO SIMONE (FENICE VENEZIAMESTRE)
KOMAROV ARSENIY (X MARTIRI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

ANDRIANI DANIELE NICOLÒ (AQUILE MOLFETTA)
MIOTTO ALESSANDRO (FENICE VENEZIAMESTRE)
DIODATI GABRIELE (ORIONE AVEZZANO C5)
BENVENGA MARCO (VIRTUS ANIENE 3Z 1983)
MESSINA ALBERTO (VIRTUS ANIENE 3Z 1983)

CARADONNA MARCO (AQUILE MOLFETTA)
TERUYA GUSTAVO HIDEKI (FUTSAL FUORIGROTTA)
SPERA LORENZO (ORIONE AVEZZANO C5)
GIUBILEI JACOPO (VIRTUS ANIENE 3Z 1983)

FINALI NAZIONALI UNDER 15 CALCIO A 5

Risultati gare del 02/06/2019 – Finali

FINALE 7°/8° POSTO

S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA) ITRIA (BR) 7 - 4

FINALE 5°/6° POSTO

SEGATO (RC) CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) 7 - 1

FINALE 3°/4° POSTO

FENICE VENEZIAMESTRE (VE) SAN MARTINO CALCIO 511 (CB) 5 - 4 dopo i tiri di rigore

FINALE 1°/2° POSTO

ATLETICO GUBBIO (PG) BOLOGNA (BO) 0 - 3

IN GRASSETTO LE SOCIETÀ VINCENTI

GRADUATORIA FINALE	
1° POSTO	 BOLOGNA (BO)
2° POSTO	ATLETICO GUBBIO (PG)
3° POSTO	FENICE VENEZIAMESTRE (VE)
4° POSTO	SAN MARTINO CALCIO 511 (CB)
5° POSTO	SEGATO (RC)
6° POSTO	CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)
7° POSTO	S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA)
8° POSTO	ITRIA (BR)

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo Avv. Francesco A. Magni, assistito da Stefano A. Tribuzi, Federico Lacava e dal rappresentante dell'A.I.A., Antonino Giarraputo, nella seduta del 02/06/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

GARE DEL 02/06/2019

A CARICO DI DIRIGENTI

AMMONIZIONE

DA SILVA BRUNO ALEXANDRE (ITRIA FOOTBALL CLUB)

A CARICO DI MASSAGGIATORI

AMMONIZIONE

CANCELLIERI MAURIZIO (FENICE VENEZIAMESTRE)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONTI ALESSANDRO (S.S. LAZIO CALCIO A 5)
GUERINI ALESSIO (S.S. LAZIO CALCIO A 5)

NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II INFR)

ALUNNO GIOVANNI (ATLETICO GUBBIO)

GIACOMETTI SAMUEL (ATLETICO GUBBIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR)

BRIGLIADORI ALEX (BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.)
MARINI ALESSANDRO (S.S. LAZIO CALCIO A 5)

BUI BARNABA (FENICE VENEZIAMESTRE)

Finali Nazionali Under 17 Calcio a Cinque 2018/2019
Fase Finale a 8 – Forlì/Cesena 31 maggio/02 giugno 2019

DATA	ORARIO	CAMPO	GARA	GIRONE	SQUADRE	
VENERDÌ – 31.05.19	10.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	01	Q1	A – VIRTUS ANIENE 3z 1983 (ROMA)	B – AQUILE MOLFETTA (BA) 7-1
	12.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	02	Q2	C – ORIONE AVEZZANO (AQ)	D – X MARTIRI (FE) 5-6 dtr
QUARTI DI FINALE	15.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	03	Q3	E – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)	F – MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR) 7-4
	17.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	04	Q4	G – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	H – FUTSAL FUORIGROTTA (NA) 4-5
SABATO – 01.06.19	10.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	05	S1	PERDENTE Q1 – AQUILE MOLFETTA (BA)	PERDENTE Q2 – ORIONE AVEZZANO (AQ) 3-2
	12.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	06	S2	PERDENTE Q3 – MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR)	PERDENTE Q4 – FENICE VENEZIAMESTRE (VE) 1-4
SEMIFINALI	15.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	07	S3	VINCENTE Q1 – VIRTUS ANIENE 3z 1983 (ROMA)	VINCENTE Q2 – X MARTIRI (FE) 3-2
	17.00	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	08	S4	VINCENTE Q3 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)	VINCENTE Q4 – FUTSAL FUORIGROTTA (NA) 1-11
DOMENICA – 02.06.19	10.00	MINI PALAZZETTO – CESENA (via Fausto Coppi, 55)	09	F 7°/8°	PERDENTE S1 – ORIONE AVEZZANO (AQ)	PERDENTE S2 – MARITIME FUTSAL AUGUSTA (SR) 3-6
	12.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	10	F 5°/6°	VINCENTE S1 – AQUILE MOLFETTA (BA)	VINCENTE S2 – FENICE VENEZIAMESTRE (VE) 0-6
FINALI	17.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	11	F 3°/4°	PERDENTE S3 – X MARTIRI (FE)	PERDENTE S4 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) 11-5
	13.30	PALAZZETTO CARISPORT– CESENA	12	F 1°/2°	VINCENTE S3 – VIRTUS ANIENE 3z 1983 (ROMA)	VINCENTE S4 – FUTSAL FUORIGROTTA (NA) 1-0

Per ragioni di carattere logistico si indicano, in grassetto e corsivo, le variazioni di orario.

Finali Nazionali Under 15 Calcio a Cinque 2018/2019
Fase Finale a 8 – Forlì/Cesena 31 maggio/02 giugno 2019

DATA	ORARIO	CAMPO	GARA	GIRONE	SQUADRE	
VENERDÌ – 31.05.19	10.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	01	Q1	A – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	B – SEGATO (RC) 3-2
	12.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	02	Q3	E – SAN MARTINO CALCIO 511 (CB)	F – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) 3-2
QUARTI DI FINALE	15.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	03	Q2	C – S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA)	D – ATLETICO GUBBIO (PG) 6-7 dtr
	17.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	04	Q4	G – ITRIA (BR)	H – BOLOGNA (BO) 1-14
SABATO – 01.06.19	10.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	05	S1	PERDENTE Q1 – SEGATO (RC)	PERDENTE Q2 – S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA) 6-1
	12.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	06	S2	PERDENTE Q3 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE)	PERDENTE Q4 – ITRIA (BR) 8-7 dtr
SEMIFINALI	15.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	07	S3	VINCENTE Q1 – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	VINCENTE Q2 – ATLETICO GUBBIO (PG) 1-2
	17.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	08	S4	VINCENTE Q3 – SAN MARTINO CALCIO 511 (CB)	VINCENTE Q4 – BOLOGNA (BO) 2-8
DOMENICA – 02.06.19	09.30	PALAZZETTO CARISPORT – CESENA	09	F 7°/8°	PERDENTE S1 – S.S. LAZIO CALCIO A 5 (ROMA)	PERDENTE S2 – ITRIA (BR) 7-4
	10.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	10	F 5°/6°	VINCENTE S1 – SEGATO (RC)	VINCENTE S2 – CA DE RISSI SAN GOTTARDO (GE) 7-1
FINALI	15.00	PALESTRA MARABINI – FORLÌ	11	F 3°/4°	PERDENTE S3 – FENICE VENEZIAMESTRE (VE)	PERDENTE S4 – SAN MARTINO CALCIO 511 (CB) 5-4 dtr
	11.30	PALAZZETTO CARISPORT – CESENA	12	F 1°/2°	VINCENTE S3 – ATLETICO GUBBIO (PG)	VINCENTE S4 – BOLOGNA (BO) 0-3

Per ragioni di carattere logistico si indicano, in grassetto e corsivo, le variazioni di orario.

PUBBLICATO IN CERVIA (FC) IL 02 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci